

REGOLAMENTO FINANZIARIO
del 27 marzo 2003
per il 9º Fondo europeo di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato concluso tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ⁽²⁾, («Decisione sull'associazione d'oltremare»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione ⁽⁴⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽⁵⁾,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre determinare le modalità di versamento dei contributi degli Stati membri al nono Fondo europeo di sviluppo (in prosieguo: «FES»), istituito dall'accordo interno, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE.
- (2) Occorre definire le modalità secondo le quali la Corte dei conti esercita i propri poteri nei confronti del FES.
- (3) Le disposizioni in materia di controllo della Corte dei conti sulle risorse gestite dalla BEI rispettano il carattere convenzionale dell'accordo tripartito, quale risulta dall'articolo 248 del trattato.
- (4) Dovrebbe essere regolata la questione del trattamento delle eventuali rimanenze di precedenti FES, in particolare per quanto riguarda le modalità di trasferimento al

9º FES, la loro assegnazione ai vari strumenti di cooperazione previsti dall'accordo ACP-CE o dalla decisione sull'associazione d'oltremare, e le relative disposizioni di attuazione.

- (5) È necessario assicurare la coerenza fra il presente regolamento e le misure adottate dalla Commissione per l'attuazione della decisione sull'associazione d'oltremare.
- (6) Occorre garantire l'esecuzione adeguata, rapida ed efficace dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dell'accordo ACP-CE nonché definire procedure di gestione trasparenti, di agevole applicazione e idonee a permettere il decentramento dei compiti e delle responsabilità verso gli operatori in loco.
- (7) La decisione n. 2/2002 del Consiglio dei Ministri ACP-CE, del 7 ottobre 2002, relativa all'attuazione degli articoli 28, 29 e 30 dell'allegato IV dell'accordo di Cotonou ⁽⁶⁾, definisce la regolamentazione generale e i capitolati generali d'onere applicabili agli appalti di lavori, forniture e servizi finanziati dal FES nonché le norme in materia di procedura di conciliazione e di arbitrato applicabili a tali appalti.
- (8) È necessario determinare le modalità secondo le quali l'ordinatore principale del FES designato dalla Commissione che è responsabile in particolare del controllo delle spese finanziate sul FES, adotta, in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, le misure necessarie per garantire la buona esecuzione delle operazioni.
- (9) Nella misura del possibile, si dovrebbe tener conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾ (in prosieguo denominato il «regolamento finanziario generale»), in quanto elemento centrale della riforma della gestione interna della Commissione, ai fini del regolamento finanziario del FES, in particolare nella prospettiva dell'eventuale integrazione delle risorse del FES nel bilancio generale delle Comunità. Modificazioni del presente regolamento potranno essere proposte dalla Commissione alla luce dell'esperienza acquisita a seguito della sua applicazione,

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

⁽⁴⁾ GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 533.

⁽⁵⁾ GU C 12 del 17.1.2003, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 320 del 23.11.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.